



SRR
Palermo
Area Metropolitana

CAPITOLATO PRESTAZIONALE - CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Procedura negoziata a mezzo di RDO aperta sulla piattaforma di e-procurement del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.), per l'affidamento del "Servizio di fornitura di un sistema informativo integrato di software gestionali per l'esecuzione dei principali adempimenti amministrativi (personale, contabilità, protocollo, ecc...) della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A., comprensivo di installazione-configurazione, recupero, conversione e migrazione dati, formazione/addestramento utenti ed avviamento a regime, manutenzione, supporto ed assistenza tecnica".

❖ RDO nr. 3304224.

❖ CIG: 9722118194.

❖ AREA MERCEOLOGICA MEPA:

"SERVIZI - INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER L'UFFICIO - CLASSE MERCEOLOGICA/INTERVENTO "SERVIZI ICT" - CATEGORIA "APPARATI DI RETE-MEPA".

❖ CODICE CPV PRINCIPALE: 72268000-1 - SERVIZI DI FORNITURA DI SOFTWARE

Art. 1 – Premessa

1. Il presente capitolato descrittivo prestazionale - caricato al sistema di e-procurement della P.A. ed allegato alla R.D.O di che trattasi, quale parte integrante e sostanziale della procedura di gara di specifico riferimento – disciplina, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e di funzionalità, che deve assicurare l’affidatario dell’appalto e traduce, quindi, il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che il servizio *de quo* deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di quali-quantitativa da garantire nella realizzazione del medesimo servizio.
2. L’iniziativa d’acquisto sperimentata dalla SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. [d’ora innanzi, per brevità, anche solo “*SRR/Stazione appaltante/Ente e/o S.A.*”] concerne l’affidamento di una fornitura a corpo di servizi in ambito funzionale di intervento di sistemi gestionali informativi software di tipo commerciale, necessaria all’ordinario funzionamento e all’organizzazione istituzionale del predetto ente.
3. La S.A., in particolare, intende acquisire un insieme di prestazioni che favoriscano l’automazione e la semplificazione dei principali adempimenti amministrativi in capo alla stessa, migliorando allo stesso tempo l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa dell’ente attraverso politiche di reingegnerizzazione dei processi e di dematerializzazione delle pratiche amministrative trattate. In tale contesto, la S.A. intende dotarsi di un sistema gestionale interoperabile in grado di coprire le principali aree tematiche dei procedimenti trattati (*personale, contabilità, protocollo, ecc...*), integrato ad un sistema di gestione documentale che rappresenti l’ambiente unitario entro il quale verrebbero inquadrati i principali processi di raccolta, formazione, gestione, trattamento, trasmissione, circolazione, esibizione, selezione e conservazione dei documenti dell’Ente.
4. Il complesso dei servizi previsti dal presente Capitolato per l’acquisizione del sistema integrato de quo rappresenta, dunque, la base minima che la S.A. ritiene necessaria per supportare il funzionamento dei propri processi interni.
5. Il presente documento, unitamente all’ulteriore e connesso documento di gara denominato “*Specifiche Tecniche Applicativo*”, descrive le caratteristiche quali - quantitative delle prestazioni contrattuali da reperire, il relativo dimensionamento e disciplina le condizioni particolari di contratto che regoleranno il rapporto negoziale in corso d’esecuzione, in deroga e/o ad integrazione alle “*Condizioni generali di contratto*” applicabili ai relativi beni/servizi offerti dal MePA. per la relativa area di intervento quivi interessata.

Art. 2 – Contesto organizzativo – istituzionale della S.A.

1. La S.A. è una **società consortile di capitali a totale e diretta partecipazione e controllo pubblico costituita**, ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. ed in conformità all’art. 6, comma 1 della L.R. 9/2010 e sue ss.mm.ii., tra i seguenti enti locali: *Comune di Altofonte, Comune di Bagheria, Comune di Balestrate, Comune di Belmonte Mezzagno, Comune di Borgetto, Comune di Capaci, Comune di Carini, Comune di Casteldaccia, Comune di Cinisi, Comune di Ficarazzi, Comune di Giardinello, Comune di Isola delle Femmine, Comune di Montelepre, Comune di Palermo, Comune di Partinico, Comune di Santa Flavia, Comune di Terrasini, Comune di Trappeto, Comune di Torretta, Comune di Ustica, Comune di Villabate e Città Metropolitana di Palermo (ex Provincia)*, per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 8 della predetta legge regionale, recante la tuttora vigente disciplina in materia di “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” in tutto il territorio dell’Isola.
2. Ancorché la formale costituzione di questa S.A. risalgia alla data del 18 dicembre 2013, il concreto avvio operativo della stessa si è determinato, sostanzialmente, solo alla fine dell’anno 2018, grazie all’intervento sostitutivo di commissariamento straordinario di cui ai vari provvedimenti contingibili ed urgenti di derivazione regionale (*cfr. OPRS 8/Rif/2013 e sue successive modifiche e reiterazioni*).

3. Trattandosi di soggetto giuridico di recente costituzione operativa questo Ente di governo, di fatto, sta provvedendo a porre in essere ogni iniziativa/adempimento istituzionale prodromici al suo effettivo e definitivo funzionamento, solo a decorrere dal sopra indicato periodo di post-commissariamento straordinario, conformandosi progressivamente alle disposizioni normative in atto vigenti ed all'uso applicabili, anche in dipendenza dell'attuale stato dei fatti frattanto maturato e consolidato.
4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della predetta L.R. n. 9/2010 e sue ss.mm.ii., la S.A. di cui sopra, fatto salvo quanto ivi previsto dal comma 2 - ter, dell'art. 5 della medesima legge, esercita le funzioni di cui agli articoli 200, 202, 203 del D.lgs. 152/2006 e sue ss.mm.ii., in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati provvedendo, principalmente, all'espletamento delle procedure di affidamento per l'individuazione del gestore unico del servizio integrato, con le modalità di cui all'art. 15 della medesima legge regionale.
5. Dette attribuzioni vengono esercitate nell'ambito territoriale ottimale (ATO) di sua attuale competenza, denominato quale "ATO 16 - Palermo Area Metropolitana" e delimitato giusto D.P. n. 531/GAB del 04.07.2012, che ricomprende i 21 territori comunali sopra indicati. Questa S.A., pertanto, è il più grande Ente di governo in materia di regolamentazione della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati della Regione Sicilia, con un bacino d'utenza pari a circa un milione di abitanti.
6. A norma del proprio Statuto-tipo le principali attività istituzionali attribuite alla S.A., cui pertengono i vari macro-processi gestionali ed operativi ascritti, possono essere così sintetizzate:
 - a) **espletamento di ogni adempimento procedurale (pianificazione-programmazione, progettazione, affidamento e controllo esecutivo) prodromico all'individuazione del gestore unico del servizio integrato di gestione dei rifiuti nell'ATO di propria competenza;**
 - b) **attività di vigilanza, monitoraggio e controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti di affidamento del servizio con i gestori;**
 - c) **attività di trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché di tutte le informazioni inerenti al settore di che trattasi;**
 - d) **attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti e agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio d'ambito;**
 - e) **attività di validazione dei Piani Economici Finanziari (PEF) degli Enti soci-consorzati nella propria qualità di Ente di governo dell'Ambito Rifiuti (EGATO), secondo le deliberazioni ARERA.**

Le altre attività regolative del settore d'intervento interessato sono state, invece, distribuite tra i vari livelli di governo altresì coinvolti nell'esercizio associato delle funzioni pubbliche afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ossia Regione (*cfr. art. 2, L.r. 9/2010*), Città Metropolitana (*cfr. art. 3, L.r. 9/2010*) e Comuni (*cfr. art. 4, L.r. 9/2010*).

7. Atteso che la natura giuridica della S.A. inquadra, di fatto e di diritto, la stessa nel novero delle unità istituzionali rientranti nel cd. "settore pubblico allargato" [*rectius: "S13 - Enti di governo dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO)"*], così come individuato dall'ISTAT a norma dell'art. 1 della Legge 196/2009 e sue ss.mm.ii., ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti/obiettivi istituzionali, la stessa società è tenuta ad osservare ed applicare le principali fonti di diritto appresso richiamate, per quanto compatibili:
 - Codice Civile;
 - Legge 241/1990 e sue ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- D.P.R. 445/2000, recante: “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
 - D.lgs. 231/2001 e sue ss.mm.ii, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”;
 - D.lgs. 152/2006 e sue ss.mm.ii., recante il “*Codice dell'ambiente*”;
 - D.lgs. 81/2008 e sue ss.mm.ii. recante “*Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro*”, ed in particolare l’art. 26, comma 6 dell’anzidetto Decreto;
 - Legge 136/2010 e sue ss.mm.ii., recante il “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”;
 - D.P.R. 207/2010, recante il “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*”, per le parti tuttora in vigore;
 - D.lgs. 159/2011 e sue ss.mm.ii., recante il “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
 - D.lgs. 82/2005 e sue ss.mm.ii., recante il “*Codice dell’Amministrazione digitale*”;
 - Legge 190/2012 e sue ss.mm.ii., recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
 - D.lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii., in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;
 - D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., recante il “*Codice dei Contratti Pubblici*”;
 - D.lgs. 175/2016, recante il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;
 - D.lgs. 196/2003, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;
 - Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*”;
 - D.lgs. 101/2018, recante le “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*”;
 - Norme vigenti in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, per quanto compatibili con la particolare qualificazione giuridica della S.A.;
 - L.r. 9/2010 recante la disciplina sulla “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” e le sue successive modifiche e integrazioni;
 - Statuto societario;
 - Organigramma-funzionigramma e i Regolamenti aziendali.
8. In conformità al proprio statuto-tipo la S.A. è amministrata, con sistema di amministrazione tradizionale, da un Consiglio di Amministrazione composto da nr. 3 componenti eletti dall'Assemblea Soci, alla cui guida è posto il Presidente scelto tra i suoi membri, il quale agisce come legale rappresentante dell’ente con firma libera per l’esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio e per l’adozione delle proprie determinazioni nell’ambito di una specifica e correlativa delega ex art. 2381 c.c.
9. La struttura organizzativa della Società è costituita da una Direzione generale (in atto mai ricoperta), da due Macro-Aree funzionali (Amministrativa e Tecnica), alla cui direzione sono posti due distinti dirigenti, e da sette Servizi (*Affari Generali, Economico Finanziario, Approvvigionamenti, Affari Legali, Sviluppo e Innovazione, Coordinamento Servizi e Logistica, Ispettorato e Vigilanza*), al cui vertice sono

posti altrettanti Capi Servizio che, pertanto, assumono la correlativa posizione organizzativo-gestionale.

10. In tutto, il personale dipendente tecnico ed amministrativo in forza alla S.A., incardinato nelle rispettive unità organizzative di correlativa appartenenza, ammonta a **nr. 100 unità**, incluso il personale dirigenziale (Dirigenti di Area funzionale) ed i quadri direttivi (Capi Servizio) attualmente in organico.
11. I rapporti di lavoro in essere fanno capo ai seguenti contratti collettivi nazionali all'uopo applicati: "UTILITALIA (ex Federambiente)" e "FEDERMANAGER".
12. Il regime di contabilità è informato alla disciplina di cui al Codice civile così come integrata dalle disposizioni speciali dettate dal D.lgs. 175/2016 e sue ss.mm. ed ii.
13. Ulteriori informazioni circa l'organizzazione aziendale ([Disposizioni Generali](#), [Organizzazione](#), [Personale](#), [Bilanci](#), ecc...) sono reperibili sul sito istituzionale della S.A.: www.srrpalermo.it (Sez. Amm. Trasparente), ove è presente anche l'attuale Organigramma dell'Ente (<https://srrpalermo.it/trasparenza/articolazione-degli-uffici/>).

Art. 3 - Numero e dislocazione postazioni client

1. Le postazioni di lavoro sulle quali dovranno essere utilizzati i nuovi software gestionali in appalto sono **nr. 20 circa** ed insistono tutte presso la sede amministrativa dell'ente, sita al piano terzo e decimo di un unico complesso edilizio, ubicato in Via Resuttana nr. 360 – 90146 Palermo.
2. La sede dispone di una **rete di connettività unica tramite fibra ottica con ampiezza di banda di 40 GB, cui sono collegate tutte le postazioni di lavoro in tecnologia LAN-ETHERNET**.
3. Le postazioni sono dotate di PC (fissi o portatili) tutti muniti di sistema operativo Microsoft Windows di varie edizioni. I software, pertanto, dovranno essere compatibili con il predetto sistema operativo nelle sue multiformi versioni.

Art. 4 - Oggetto e caratteristiche generali dell'appalto

1. La fornitura in appalto riguarda, sostanzialmente, **l'acquisizione di una soluzione software integrata, ovvero sia di un pacchetto di software gestionali con base dati unica tra tutti i moduli applicativi richiesti e relativi servizi di installazione-configurazione, attivazione e collaudo, recupero, conversione e migrazione dati, formazione/addestramento utenti ed avviamento a regime, manutenzione, supporto ed assistenza tecnica.**
2. Il sistema di che trattasi – che dovrà essere assicurato secondo il modello cd. "SAAS" (Software As A Service) e/o altrimenti noto come "On Cloud" - è preordinato alla gestione e all'amministrazione dei principali adempimenti istituzionali in capo alla S.A.
3. Il pacchetto de quo, pertanto, dovrà essere costituito da tutte le applicazioni gestionali necessarie al regolare, costante ed aggiornato espletamento dei principali processi amministrativi di organizzazione e/o funzionamento istituzionale dell'ente in questione concernenti, in particolare, le seguenti aree tematiche:
 - a) **Contabilità economico-patrimoniale e finanziaria;**
 - b) **Fatturazione elettronica;**
 - c) **Gestione e amministrazione delle risorse umane (sia per aspetti giuridici che economici);**
 - d) **Portale Dipendenti (intranet aziendale);**
 - e) **Protocollo Informatico e Workflow Procedimentale con conservazione sostitutiva digitale documentale a norma di legge (funzioni di ricerca dei documenti conservati all'interno delle singole procedure del gestionale, ecc...).**
4. In generale, l'infrastruttura in questione dovrà presentare il seguente set di caratteristiche di base:

- a) Unica base dati comune;
 - b) Alta configurabilità;
 - c) **Alto grado di integrazione ed interoperabilità tra i moduli de quibus:** capacità del sistema di interagire perfettamente con i moduli interconnessi e con i sistemi esterni (cioè, di scambiare dati con altre applicazioni software che eseguono funzioni diverse, implementando servizi web necessari a consentire, favorire e rendere più efficaci ed efficiente l'interoperabilità del sistema con quelli preesistenti e quelli che, eventualmente, si realizzeranno in futuro);
 - d) **Funzionalità ampie e dettagliate** (sulla base delle "Specifiche Tecniche Applicativi");
 - e) **Accesso sicuro, controllato e tracciabile ai dati ed alle informazioni presenti;**
 - f) **Facilità d'uso:** capacità del sistema di ridurre lo sforzo necessario all'utenza per comprendere la logica e le modalità di uso;
 - g) **Struttura modulare;**
 - h) **Scalabilità:** capacità del sistema di crescere in funzione delle necessità e della disponibilità;
 - i) **Disponibilità di workflow flessibili ed allineabili con i ruoli e responsabilità organizzative;**
 - j) **Collaborazione e gestione delle revisioni dei vari documenti;**
 - k) **Facilità di accesso e di deposito dei documenti:** capacità del sistema di essere fruibile con facilità da qualsiasi tipologia di utente attraverso l'uso di tecnologia assistive;
 - l) **Gestione storica dei dati;**
 - m) **Alto grado di sicurezza:** capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità (capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati, in caso di incidente fisico o tecnico) e la resilienza (prevenire accessi non autorizzati, accidentali o intenzionali, ai dati) dei sistemi e dei dati;
5. L'operatività del sistema informativo innanzi generalizzato dovrà essere garantita senza soluzione di continuità, **24 ore su 24, 7 giorni su 7** e, ciò, salvo eventuali interventi di manutenzione programmata, da svolgere al di fuori dai normali orari d'ufficio, previo congruo preavviso (ove possibile).
6. **La descrizione dettagliata dei moduli applicativi da reperire, con la puntuale indicazione delle relative caratteristiche/modalità tecniche - operative e di funzionamento, è analiticamente riportata nell'ulteriore e distinto documento di gara denominato: "Specifiche Tecniche Applicativi - Condizioni Particolari di Contratto", caricato anch'esso al sistema di e-procurement della P.A. ed allegato alla R.D.O. di che trattasi, quale parte integrante e sostanziale della procedura di specifico riferimento, cui espressamente si rinvia.**

Art. 4.1 - Requisiti minimi di sicurezza della soluzione software

1. Il sistema di che trattasi dovrà essere aderente alla normativa vigente in materia di sicurezza nel procurement ICT della P.A. e, più precisamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- A. **al D.lgs. 82/2005 e sue ss.mm. ed ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD) unitamente agli aggiornamenti attuali e alle linee guida per la relativa attuazione;**
 - B. **ai provvedimenti diffusi da AgID circa:**
 - **l'utilizzo del cloud computing nella Pubblica Amministrazione;**
 - **la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (Determinazione n. 407/2020 del 9 settembre 2020 - Adozione delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici);**
 - **le misure di sicurezza da adottare nell'ambito del procurement ICT (Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017 "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni")**

C. al D.lgs. 196/2003 per le parti ancora in vigore;

D. al Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

2. Si precisa che tutti i componenti della soluzione software - sia lato server, sia lato client - dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza sistemistica e logica in essere presso la Stazione Appaltante. Tali misure sono derivate dall'applicazione della normativa in materia di sicurezza e trattamento dei dati dettate dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), la cui osservanza sarà comunicata al DPO (Data Protection Officer) della Stazione Appaltante per consentire le dovute verifiche.
3. Tutti gli applicativi software gestionali, il database e le componenti web/internet, relativi ai servizi gestiti da e verso l'esterno, dovranno essere residenti su infrastrutture esterne all'Ente in modalità hosting (o cloud hosting) messi a disposizione dal fornitore "always on" (H24). A tal specifico riguardo, l'infrastruttura informatica di sicurezza utilizzata per l'erogazione del servizio proposto dovrà assicurare adeguate misure tecnico-organizzative in riferimento alla:
 - continuità impregiudicata del servizio affidato;
 - salvaguardia delle informazioni strutturate e conservate nel database;
 - disponibilità ed integrità dei dati (sistemi di business continuity e disaster recovery), oltre che a tutte le informazioni necessarie per definire l'ubicazione e la normativa legale applicabile agli archivi esterni in ottica GDPR.
4. Ai fini dei commi che precedono, in particolare:
 - a) Il fornitore deve adottare al proprio interno le procedure e politiche di sicurezza definite dall'amministrazione committente, con particolare riferimento alle modalità di accesso ai sistemi dell'amministrazione e alla gestione dei dati dell'amministrazione stessa;
 - b) Il fornitore deve disporre di una struttura per la prevenzione e gestione degli incidenti informatici con il compito d'interfacciarsi con le analoghe strutture dell'amministrazione e con le strutture centrali a livello governativo;
 - c) Il fornitore deve dotarsi delle misure minime di sicurezza per limitare il rischio di attacchi informatici (Rif. *Misure minime di sicurezza AgID* - <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict>);
 - d) Il SOC (Security Operations Center) del fornitore deve sovrintendere alla gestione operativa e continuativa degli incidenti informatici sui servizi erogati nell'ambito della fornitura in trattazione;
 - e) Il fornitore deve garantire il rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di sicurezza cibernetica, anche in riferimento ai contenuti del GDPR, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, e adottando procedure tecniche e organizzative volte alla gestione di eventuali violazioni di dati personali;
 - f) Sulle reti messe a disposizione dal fornitore devono essere presenti di dispositivi di sicurezza perimetrale con funzioni di sicurezza (ad esempio Firewall e sistemi di Network Detection ed Event & Log Monitoring, SIEM, ecc.) necessari a rilevare e contenere eventuali incidenti di sicurezza ICT e in grado di gestire gli IoC (Indicator of Compromise);
 - g) Il fornitore deve usare meccanismi di autenticazione nell'ambito dei servizi erogati;
 - h) Qualora il fornitore subisca un attacco, in conseguenza del quale vengano compromessi sistemi del committente da lui gestiti, deve farsi carico delle bonifiche del caso, e riportare i sistemi in uno stato di assenza di vulnerabilità;

- i) Il fornitore si impegna a trattare, trasferire e conservare le eventuali repliche dei dati oggetto di fornitura, ove autorizzate dalle amministrazioni, sempre all'interno del territorio dell'UE;
- j) Il fornitore si impegna a sottoscrivere una clausola di non divulgazione (NDA) sui dati e sulle informazioni dell'amministrazione;
- k) Le soluzioni e i servizi di sicurezza introdotti dal fornitore devono essere aggiornati dal punto di vista tecnologico, con riferimento all'evoluzione degli standard e del mercato; devono essere conformi alle normative e agli standard di riferimento applicabili; devono venire adeguati nel corso del contratto, senza oneri aggiuntivi, alle normative che l'UE o l'Italia rilasceranno in merito a servizi analoghi;
- l) Sulla base delle credenziali fornite agli utenti, il fornitore deve individuare i diritti e le autorizzazioni che ogni utente dovrà possedere e permetterne l'accesso alle risorse limitatamente a tali specifiche autorizzazioni;
- m) Il fornitore deve fornire meccanismi che permettano di garantire l'integrità di quanto trasmesso (ad esempio meccanismi di hashing);
- n) Il fornitore deve descrivere nel dettaglio le soluzioni tecniche utilizzate (dispositivi hardware e software impiegato, modalità operative, politiche di sicurezza, ...) per soddisfare i requisiti di sicurezza dell'amministrazione committente;
- o) In fase di attivazione del servizio, il fornitore deve concordare con l'amministrazione le modalità operative e le politiche di sicurezza, i livelli di gravità degli incidenti, le attività e le contromisure che dovranno essere svolte per contrastare le minacce;
- p) Il fornitore deve attenersi alle politiche di sicurezza definite dalla committente, con particolare riferimento alla definizione di ruoli e utenze per l'accesso ai sistemi gestiti;
- q) In caso di necessità, da parte degli operatori, di accesso a Internet, il fornitore deve utilizzare un proxy centralizzato e dotato di configurazione coerente con la politica di sicurezza definita dall'amministrazione;
- r) In caso di rilevazione di un incidente di gravità elevata (con scala da definire a inizio fornitura), il fornitore deve dare immediata notifica, tramite canali concordati con l'amministrazione, dell'incidente rilevato e delle azioni da intraprendere, al Responsabile della Sicurezza indicato dall'amministrazione e agli organismi individuati dal legislatore a presidio della sicurezza cibernetica;
- s) Per ogni incidente di sicurezza, il fornitore s'impegna a consegnare all'amministrazione, entro il giorno successivo, un report che descriva la tipologia di attacco subito, le vulnerabilità sfruttate, la sequenza temporale degli eventi e le contromisure adottate;
- t) Su richiesta dell'amministrazione, il fornitore deve consegnare i log di sistema generati dai dispositivi di sicurezza utilizzati, almeno in formato CSV o TXT. Tali log dovranno essere inviati all'amministrazione entro il giorno successivo a quello in cui è avvenuta la richiesta;
- u) Il fornitore deve monitorare la pubblicazione di upgrade/patch/hotfix necessari a risolvere eventuali vulnerabilità presenti nei dispositivi utilizzati per erogare i servizi e nelle infrastrutture gestite. Entro il giorno successivo al rilascio dell'upgrade/patch/hotfix, il fornitore deve avviare una valutazione, da rilasciarsi entro un numero giorni da stabilirsi, propedeutica all'installazione delle stesse sui dispositivi di sicurezza, che ad esempio identifichi la possibilità di applicare la patch immediatamente, o la necessità di apportare MEV o integrazioni prima di procedere alle installazioni.

Art. 4.2 - Requisiti minimi tecnologici e architetturali della soluzione software

1. La soluzione applicativa in trattazione dovrà osservare le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- a) assicurare uno spazio cloud minimo sufficiente a consentire la gestione dei dati derivanti dalla migrazione dei processi già in uso e quelli da gestire a regime, successivamente all'avvio operativo della nuova soluzione software integrata (caricamento storico + gestione dati a regime). **Con riguardo alla dotazione/capacità minima dello spazio necessario stimato si rinvia al successivo art. 5.2.4 del presente Capitolato.**
- b) garantire un ottimale servizio, con relativo spazio, di conservazione a norma dei dati e dei documenti informatici gestiti attraverso i moduli applicativi costituenti il sistema integrato richiesto;
- c) rispettare i requisiti normativi e contrattuali vigenti ed, in particolare, la conformità:
 - alle regole sull'interoperabilità prescritte dalle linee guida emanate in attuazione dell'articolo 73 del CAD,
 - ai requisiti accessibilità (cfr. *Legge 4/2004 e sue ss.mm. ed ii.*) e alle Linee Guida AgID sull'accessibilità degli strumenti informatici;
- d) soddisfare i requisiti e le caratteristiche minime di funzionalità specificati nel connesso documento di gara cd. *"Specifiche Tecniche Applicativi"*, in relazione ad ogni singolo modulo applicativo richiesto;
- e) adottare architetture web native. L'interfaccia client dovrà essere web-based e dovrà poter essere accessibile tramite un web browser da client multiplatforma (almeno Windows/Linux), anche mobile (almeno Android), compatibile con i maggiori browser standard in uso (almeno Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge), senza richiedere l'installazione di alcuna componente software sulla macchina client (es. client Java);
- f) operare mediante un'unica banca dati logica che conterrà tutte le informazioni condivise dai vari moduli applicativi, evitando la ridondanza delle stesse e garantendo in questo modo l'integrazione tra le varie procedure;
- g) garantire la possibilità di esportare l'intera base di dati (inclusi ogni tipo di indice o metadato utilizzato per implementare le funzionalità del software stesso) in formato standard, aperto e documentato;
- h) consentire l'accesso alla base dati (database e documentale) tramite API remote standard (es. *OData, GraphQL, etc.*), al fine di garantire l'interoperabilità con gli altri gestionali in uso presso l'Ente, anche attraverso interfacce di tipo web services;
- i) possedere un sistema di process accounting, sia dei software applicativi, sia del DB, che consenta di mantenere e gestire log dettagliati per gli accessi degli operatori e per le operazioni da essi effettuate. Tali log dovranno riversarsi automaticamente in conservazione digitale per il tempo definito dalla normativa in materia vigente;
- j) consentire l'utilizzo simultaneo di più operatori per ogni singolo modulo gestionale costituente la soluzione software richiesta;
- k) garantire la definizione di dataset compatibili con le Linee guida relative agli Open Data, al fine di rendere accessibili i dati nelle modalità scelte dall'Ente (estrazioni in formato aperto, aggiornamento in tempo reale);
- l) supportare nativamente le funzionalità di firma digitale (anche remota), marca temporale, sigillo elettronico qualificato, segnatura (etichetta) di protocollo informatico e di verifica e lettura di documenti firmati digitalmente, anche da dispositivi mobili (smartphone, tablet, etc);
- m) assicurare la gestione del documento elettronico dalla sua formazione o ricezione e sino alla completa redazione del fascicolo unico informatico, con iter finalizzato alla conservazione digitale a norma di legge, secondo le Linee Guida AgID relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici;

- n) permettere l'interfaccia e la perfetta integrabilità con il sistema di rilevamento elettronico delle presenze in dotazione alla S.A. (lettore di badges e dispositivi mobili di rilevamento a distanza), per il prelevamento automatico e diretto dei relativi flussi strumentali alle funzionalità del modulo applicativo dedicato alla Gestione delle Risorse Umane;
- o) rispondere a tutti gli adempimenti ed obiettivi previsti dal vigente piano triennale dell'informatica per le PA (ove rilevanti);
- p) prevedere la possibilità di gestire un archivio di "interrogazioni/report" personalizzabili con le seguenti caratteristiche:
 - creazione di interrogazioni personalizzate, anche partendo da un elenco esterno caricato tramite upload,
 - associazione delle stesse ad un template di report personalizzato,
 - possibilità di esportazione di tali interrogazioni/report nei formati open/msoffice, txt/csv, etc.

Art. 5 - Servizi complementari connessi

1. La fornitura *de qua* comprende ed ingloba, come innanzi accennato, tutti i connessi servizi complementari di cui ai successivi sub-articoli, sia per la fase di avviamento che per la fase di esercizio a regime del contratto e, più precisamente:

Nr.	SERVIZI CONNESSI E COMPLEMENTARI	FASE
1	Assessment, personalizzazione - parametrizzazione, sviluppo, consegna, installazione, configurazione, attivazione operativa e collaudo	Start-up
2	Recupero, normalizzazione dello storico completo dei dati in uso alle procedure attuali e consequenziale migrazione dei medesimi dati sul nuovo archivio unico	
3	Formazione, addestramento ed affiancamento del personale dell'Ente addetto all'uso dei nuovi applicativi	
4	Servizi di help desk ed assistenza tecnica	Esercizio a regime
5	Servizi di manutenzione preventiva, correttiva, adeguativa e migliorativa/evolutiva	
6	Gestione ed amministrazione dell'infrastruttura integrata e dei connessi servizi cloud infrastrutturali a regime	

Art. 5.1 - Assessment

1. Durante la fase di start-up il fornitore dovrà attivare un processo preliminare per la raccolta e l'analisi dei dati e delle informazioni aziendali, utili alla concreta realizzazione del sistema de quo.
2. In tale fase, pertanto, il fornitore provvederà alla realizzazione di tutte le attività preparatorie e necessarie all'esecuzione della soluzione, ovverosia, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - alla diretta conoscenza del contesto aziendale (*ad esempio: attraverso interviste con le risorse umane addette al servizio, materiale visione delle infrastrutture e delle tecnologie presenti nei locali della S.A. ecc...*);
 - alla pianificazione del subentro (*ad esempio: mediante riunioni di coordinamento, rilevazione delle configurazioni in essere, esame della documentazione esistente, ecc...*);
 - alla verifica in merito alla consistenza della banca-dati attualmente utilizzata per le procedure già in uso;
 - alle riunioni operative per l'avvio del progetto, etc.

Art. 5.2 - Recupero, conversione e migrazione dati pregressi

1. Il servizio di recupero, eventuale conversione-normalizzazione e di migrazione dei dati e dei contenuti informativi dai sistemi già esistenti e per le attività trasversali di system integration degli asset e dei servizi digitali, segue temporalmente alla preliminare fase di assessment di cui sopra, per le necessarie attività di costituzione della nuova base-dati comune della nuova infrastruttura gestionale, attraverso il trasferimento di ogni dati ed elemento indispensabile per il corretto e regolare funzionamento del sistema de quo senza soluzione di continuità.
2. Sono da comprendere **tutti i dati storici presenti nei sistemi attualmente utilizzati ed oggetto di avviciamento**, con particolare attenzione alle informazioni documentali e contabili, anche con riguardo alle correlative relazioni tra i dati stessi. La Stazione Appaltante, difatti, necessità del mantenimento integrale del proprio patrimonio informativo e dell'attuale struttura archivistica (qualora già presente) sui nuovi sistemi. Tale esigenza, infatti, è necessaria al fine di consentire agli operatori dell'Ente la ricerca e l'accesso alle singole unità documentali già registrate con i precedenti software gestionali.
3. A titolo meramente indicativo ed affatto vincolante, per le finalità di cui al presente articolo, si precisa che le procedure software attualmente in uso occupano complessivamente uno spazio di **circa 430 GB**, per una media annua pari a **circa 130 GB**. In particolare, si evidenzia ulteriormente che nell'ambito della capacità in atto complessivamente occupata, l'incidenza dello spazio specificamente dedicato al servizio di conservazione sostitutiva in termini di legge è pari a **circa 250 GB**.
4. La dotazione/capacità minima di archiviazione e conservazione necessaria, in considerazione anche di un eventuale incremento della mole di documentazione da gestire a regime e degli ulteriori tempi necessari per l'avvio del discendente contratto, è dunque pari a:
 - **circa 450 GB complessivi** per la migrazione dello storico dei dati già in uso, di cui **250 GB** circa dedicati alla conservazione sostitutiva *ex lege*;
 - **circa 150 GB/anno** per la gestione delle attività a regime presso la nuova piattaforma software, di cui **80 GB/anno** circa da destinare alla conservazione sostitutiva *ex lege*.
5. In linea generale, in fase di start-up e dopo la fase di assessment, tale attività dovrà garantire:
 - il corretto funzionamento di tutti gli scenari di processo in esercizio prima della migrazione;
 - il corretto popolamento, la consistenza, la congruità e la correttezza della base-dati dopo la migrazione/conversione dagli applicativi in uso ai nuovi moduli gestionali.
6. I metodi utilizzati per i processi di conversione/normalizzazione delle basi dati preesistenti dovranno essere tali da garantire il massimo livello di controllo degli errori e l'esclusione di errori manuali durante l'esecuzione dei processi stessi, oltre che prevedere la gestione di situazioni anomale, quali: l'assenza negli archivi di destinazione di dati obbligatori nella nuova struttura.
7. In virtù dei precedenti commi si evidenzia che i database attualmente utilizzati e da dover trasferire corrispondono ai seguenti:

Area di riferimento	Denominazione Applicativo	Produttore
Protocollo informatico e workflow procedimentale	Documentale No Problem	Arancia Innovation Consulting Technology S.r.l.
Fatturazione elettronica	Fattura No Problem	
Contabilità e bilancio	eBridge Studio	Buffetti S.p.A.
Gestione risorse umane e paghe	Giotto SAAS	Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Art. 5.3 – Formazione utenti

1. Durante la fase di avviamento del sistema, e successivamente alle precedenti fasi di assessment e migrazione dati, è prevista l'esecuzione di specifiche attività di formazione, addestramento ed

affiancamento preliminare in favore del personale dipendente preposto all'utilizzo dei gestionali de quibus.

2. Le attività di cui sopra dovranno essere rivolte alle seguenti unità di personale autorizzato all'uso di ogni rispettivo modulo applicativo oggetto di appalto e, ciò, sia mediante incontri diretti presso la sede della S.A., con affiancamento sul posto di lavoro ("on site") da parte di personale qualificato, sia attraverso un'eventuale e residuale comunicazione a distanza tramite collegamenti da remoto.
3. In particolare, in corrispondenza ad ogni applicativo previsto, il servizio in rubrica dovrà essere rivolto alle seguenti unità di personale dipendente, attualmente addetto ai processi di relativo riferimento:

MODULO SOFTWARE	NR. PERSONALE ADDETTO O DA ADIBIRE IN QUALITÀ DI UTENTE AMMINISTRATORE
CONTABILITÀ E BILANCIO	4
FATTURA ELETTRONICA	
PROTOCOLLO INFORMATICO E WORKFLOW PROCEDIMENTALE	4
PORTALE DIPENDENTI	10
RISORSE UMANE E PAGHE	8

4. Le attività che il fornitore è chiamato a svolgere, in particolare, sono:
 - a) erogare la specifica formazione al personale preposto al servizio, secondo le modalità operative di cui sopra, al fine di addestrare detto personale al corretto utilizzo dei nuovi software;
 - b) definire le concrete modalità di erogazione degli strumenti operativi di assistenza e supporto in corso d'esercizio in favore degli utenti abilitati, al fine di chiarire a monte i relativi metodi di attivazione del servizio stesso da parte degli utenti interessati;
 - c) consegnare il materiale formativo per tutti gli utenti sulle specifiche funzionalità dell'applicativo di relativo riferimento e quant'altro ritenuto utile al suo corretto ed immediato funzionamento.

Art. 5.4 – Personalizzazione di modelli, documenti e flussi documentali

1. Durante la fase di avviamento del sistema, potranno essere richieste attività di modellazione e/o personalizzazione di documenti e modelli, al fine di riprodurre il più fedelmente possibile quelli ora in uso presso i diversi Servizi della Stazione Appaltante.
2. Inoltre, potranno essere richieste tutte le attività di implementazione dei workflow documentali in base all'elenco aggiornato dei procedimenti fornito dalla Stazione Appaltante, con relativa gestione degli stessi nell'ambito della nuova infrastruttura.

Art. 5.5 – Attivazione operativa e collaudo

1. Per **attivazione operativa** s'intende:
 - a) la conclusione della attività di assessment;
 - b) il completo riversamento degli archivi recuperati e convertiti sulla nuova banca dati comune;
 - c) la conclusione delle attività di formazione al personale;
 - d) la conclusione delle attività di installazione, configurazione-personalizzazione e quant'altro necessario alla regolare messa in esercizio del sistema in trattazione.
2. Effettuata l'attivazione operativa di cui al comma che precede, sull'infrastruttura software già attiva dovranno essere effettuate una serie di verifiche tese ad accertare la piena conformità della piattaforma realizzata rispetto a quanto richiesto nella documentazione di gara.

3. L'operazione di **collaudo**, appunto, sarà effettuata da esperti incaricati dalla Stazione Appaltante o dal personale dei sistemi informativi individuato dall'Ente in contraddittorio con il personale del fornitore.
4. I test saranno effettuati su ogni singolo modulo e comprenderanno:
 - a) la verifica dei singoli componenti software (test di unità);
 - b) la verifica del funzionamento integrato (test di integrazione), in condizioni di utilizzo, considerando tutti gli aspetti funzionali e non funzionali (usabilità, accessibilità, sicurezza, prestazioni, ecc.);
 - c) la verifica degli archivi convertiti e migrati;
 - d) la verifica in ordine all'avvenuta attività di formazione.
5. Nello svolgimento delle operazioni di collaudo, oltre alla verifica dell'interoperabilità tra tutti i moduli proposti, si effettuerà una più specifica valutazione sulla funzionalità congiunta ed integrata tra tutti i moduli applicativi medesimi, in quanto necessità un adeguato funzionamento congiunto ed integrato tra essi stessi.

Art. 5.6 – Manutenzione ed assistenza tecnica

1. Durante la fase di esercizio a regime (per tutta la durata del correlativo contratto), si dovrà garantire l'aggiornamento e la manutenzione delle funzionalità dei software forniti indipendentemente da politiche tecnico-commerciali aziendali, senza aggravio di costi a carico dell'Ente committente.
2. Tali servizi dovranno essere compresi nel canone per tutta la durata contrattuale.
3. Tutti gli aggiornamenti normativi e legislativi, di qualunque entità essi siano, ivi compresa l'introduzione di nuove funzionalità rispetto a quanto rilasciato al momento della realizzazione, debbono quindi essere compresi nel medesimo canone onnicomprensivo, senza ulteriori corrispettivi economici.
4. Per **manutenzione del software** si intende:
 - a) la manutenzione preventiva, per revisioni interne strutturali del prodotto finalizzate a migliorarne la manutenibilità e le performance;
 - b) la manutenzione correttiva, per la risoluzione di errori riscontrati nel codice o nel funzionamento del software (comprende le migliorie funzionali dell'applicativo e adeguamenti tecnologici e tutte le modifiche necessarie per mantenere il sistema in piena aderenza alle richieste normative e alle evoluzioni tecnologiche del mercato);
 - c) manutenzione adattativa, per adeguarlo a modifiche non sostanziali nell'ambiente di elaborazione o nei dati;
 - d) manutenzione evolutiva, per estenderne le funzionalità a seguito di:
 - adeguamento od implementazione di nuove funzionalità legate a variazioni normative;
 - apporto di migliorie al software, inclusi nuovi rilasci;
 - aggiornamento/creazione di flussi di scambio e comunicazione con altri enti pubblici, sia in termini di dati che in termini di adeguamento agli standard di trasmissione.
5. Il servizio di manutenzione che comprende, quindi, tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del sistema, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare la struttura nel suo corretto stato di funzionamento, ovvero per apportare le modifiche tecniche atte ad elevare il suo grado d'affidabilità, migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
6. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente capitolato, s'intende per "*malfunzionamento*" qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa

disponibilità delle prestazioni all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità del software rispetto alla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

7. Per **assistenza e supporto tecnico** a favore di tutti gli utenti abilitati all'uso dei software in questione si intende la messa in disponibilità di un adeguato ed efficiente servizio di **Help-desk** per la gestione e la risoluzione di tutte le problematiche emerse in fase di esercizio a regime.
8. Il servizio di assistenza e supporto potrà essere erogato, a seconda delle esigenze, telefonicamente, in teleassistenza (con eventuali strumenti di controllo remoto che la ditta dovrà rendere disponibili), tramite e-mail e con ogni altro mezzo opportuno per le finalità dell'intervento. Ciò, per assicurare agli utenti la possibilità di accedere ai servizi di assistenza mediante una molteplicità di canali di comunicazione (multicanalità).
9. Il servizio di help-desk dovrà supportare gli operatori o gli amministratori di sistema almeno nelle seguenti attività:
 - **Rimozione delle problematiche di funzionamento dei software;**
 - **Rimozione di errori dei software gestionali;**
 - **Fornire indicazioni operative e consigli su come eseguire attività o operazioni, sia ordinarie che straordinarie;**
 - **Fornire indicazioni per un migliore utilizzo del software;**
 - **Supportare il personale durante l'esecuzione di aggiornamenti software;**
 - **Installare e configurare postazioni client;**
 - **Risolvere problemi di installazione, funzionamento o corretta connessione a periferiche quali stampanti, scanner, etichettatrici, ecc...;**
 - **Collaborare con i sistemi informativi interni per ottimizzare le prestazioni dell'infrastruttura software (connettività lan/wan, protocolli di rete, bilanciamento del carico sui server virtuali remoti in base alle richieste di accesso dei client interni, ecc...);**
 - **In generale per la diagnosi di problematiche che possano pregiudicare l'operatività dei software.**
10. I livelli minimi di servizio previsti dalla Stazione appaltante per il servizio di help-desk sono i seguenti:
 - a) **tutti i canali di assistenza dovranno essere attivi dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 17:00;**
 - b) **la presa in carico della richiesta di intervento dovrà avvenire entro le 4 ore lavorative successive alla richiesta medesima;**
 - c) **la risoluzione del problema, con chiusura della segnalazione, dovrà essere effettuata entro il giorno lavorativo successivo alla presa in carico, salvo casi di oggettiva e comprovata complessità.**

Eventuali livelli migliorativi offerti in sede di gara costituiranno gli effettivi parametri contrattuali.

Art. 6 – Valore e durata contrattuale

1. L'importo contrattuale sarà determinato in esito alla correlativa procedura d'affidamento sperimentata, sulla scorta del miglior ribasso offerto rispetto all'importo complessivo posto a base di gara.
2. I pagamenti delle prestazioni oggetto del discendente contratto saranno effettuati secondo le modalità di cui al successivo art. 15 del presente Capitolato, rubricato "*Corrispettivo e fatturazione*".
3. Il contratto d'appalto discendente dal presente Capitolato spiegherà i propri effetti **a far data dal giorno successivo alla propria stipula (o a quello successivo alla data di sottoscrizione del verbale di avvio anticipato dell'esecuzione in pendenza contrattuale ex art. 32, comma 8 del D.lgs.**

50/2016 e sue ss.mm. ed ii.) e fino alla data del 31.12.2028 e, ciò, secondo quanto specificato in dettaglio nell'offerta tecnica (rectius: "*Piano Operativo di Realizzazione*") dell'operatore economico aggiudicatario. Tali termini, di norma, devono intendersi inderogabili.

4. Con riguardo alla durata contrattuale, sono fatte salve ed impregiudicate tutte le opzioni di cui al successivo art. 11 del presente Capitolato.

Art. 7 - Revisione dei prezzi

1. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi potranno essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. "*FOP*"), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
2. La revisione dei prezzi sarà riconosciuta se le variazioni accertate risultano **superiori al 10 per cento rispetto al prezzo originario**.
3. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
4. L'eventuale revisione dei prezzi trova copertura contabile nelle somme a disposizione della S.A. per "*imprevisti*", di cui al quadro economico della relativa procedura di gara.

Art. 8 - Modalità generali di espletamento del servizio

1. Il Fornitore dovrà svolgere tutte le prestazioni secondo le norme previste dal presente Capitolato prestazionale, dalle cd. "*Specifiche Tecniche Applicativi*" ed in ossequio alla tempistica, alle modalità e alle caratteristiche di cui alla propria Offerta Tecnica.
2. L'infrastruttura software dovrà essere comunque attivata a partire da giorno **01.07.2023**, mentre, per i singoli moduli costituenti il predetto sistema integrato, in ragione delle procedure software/contratti già in essere, sono previste le seguenti date di avviamento operativo:

MODULO SOFTWARE	DATA DI START UP
RISORSE UMANE E PAGHE	01.07.2023
PORTALE DIPENDENTI	
PROTOCOLLO INFORMATICO E WORKFLOW PROCEDIMENTALE	
CONTABILITÀ E BILANCIO	01.01.2024
FATTURA ELETTRONICA	

3. Nell'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, il Fornitore potrà avvalersi dell'assistenza e della collaborazione dei funzionari aziendali più direttamente coinvolti nelle attività oggetto di appalto ed, in particolare, del personale incardinato nel Servizio che si occupa delle attività interne in ambito ICT.
4. La messa in opera della nuova soluzione software sarà verbalizzata in un apposito documento, definito "*Verbale di prima attivazione*", redatto congiuntamente tra le parti. In tale sede, inoltre, il Fornitore dovrà consegnare alla S.A. tutti i manuali ed ogni altra documentazione tecnica idonea ad assicurare il pieno e corretto funzionamento dell'infrastruttura offerta e quant'altro necessario al correlativo utilizzo.

Art. 9 - Garanzie e responsabilità a carico del fornitore

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi già remunerati con il corrispettivo contrattuale derivante dall'aggiudicazione, tutti gli oneri ed i rischi concernenti le attività e gli adempimenti occorrenti

all'integrale ed ottimale espletamento del discendente contratto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi alle eventuali spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio, ecc...) per il personale addetto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, inerenti alla formazione/addestramento ed affiancamento preliminare degli utenti.

2. Il Fornitore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del discendente contratto secondo i termini, le tempistiche e le modalità indicate nel presente Capitolato, nelle "Specifiche Tecniche Applicativi" e nell'Offerta Tecnica presentata dallo stesso e, ciò, nel pieno rispetto dei prescritti livelli prestazionali, pena l'applicazione delle penali all'uopo previste.
3. La fornitura de qua, in ogni caso, comprende tutti i servizi complementari all'uopo connessi di cui al precedente artt. 5 e ss. del presente Capitolato, intendendosi gli stessi già integralmente remunerati con il corrispettivo contrattuale derivante dall'aggiudicazione dell'appalto in questione.
4. Nella fornitura s'intende, altresì, compresa la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica e di supporto idonea ad assicurare il pieno e corretto funzionamento della soluzione software di che trattasi.
5. **Considerato che tutti gli archivi della Stazione Appaltante saranno ubicati in hosting presso il Fornitore (salva l'eventuale possibilità per l'Ente di migrazione verso piattaforme cloud pubbliche), alla naturale cessazione dell'appalto e/o in caso di suo recesso o risoluzione anticipata, il Fornitore stesso dovrà tempestivamente consegnare alla S.A. tutta la banca-dati ed ogni altro elemento in suo possesso in dipendenza di contratto nel loro formato nativo (strutturati o meno) e, ciò, al fine di consentire il corretto avvicendamento del medesimo servizio con il subentro del nuovo fornitore, senza alcuna soluzione di continuità delle funzioni applicative in argomentazione. La banca-dati oggetto di consegna dovrà essere resa tempestivamente disponibile nella sua versione più recente ed aggiornata, con un formato universalmente compatibile agli analoghi sistemi di subentro. In caso d'inadempimento, si eserciteranno tutte le azioni all'uopo praticabili, compresa l'azione di risarcimento del danno eventualmente subito e subendo.**
6. Tutte le informazioni inserite e gestite dagli strumenti software offerti sono da ritenersi patrimonio della Stazione Appaltante, devono essere quindi garantite l'accessibilità e la semplicità della loro consultazione e, ove necessario, la modificabilità degli stessi anche con strumenti diversi dai software gestionali offerti. In particolare, deve essere sempre garantita la disponibilità dei tracciati record commentati ed aggiornati della base-dati utilizzata, oltre alla possibilità di accesso tramite strumenti compatibili.
7. È fatto altresì obbligo al Fornitore:
 - di svolgere tutte le prestazioni necessarie alla completa ed ottimale realizzazione del sistema de quo con la dovuta cura e diligenza del caso in specie, mettendo a disposizione adeguate competenze professionali, al fine di raggiungere gli obiettivi e i risultati ivi prescritti;
 - di garantire la massima riservatezza dei dati e della documentazione relativi alla S.A.;
 - di provvedere tempestivamente, qualora la S.A. con apposita segnalazione evidenzi criticità nell'esecuzione del servizio, all'adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere qualsiasi anomalia riscontrata;
 - di assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni contrattuali;
 - di sostenere tutte le spese contrattuali, dirette e/o indirette, inerenti e conseguenti al servizio assegnato;
 - di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività in appalto;

- di rispettare, in applicazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del predetto decreto legislativo;
 - di comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nell'ambito della gestione del contratto in trattazione, nonché qualsiasi variazione circa i riferimenti del Fornitore ed il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.
8. In caso di inadempienza, oltre alle conseguenze direttamente derivanti dalla normativa applicabile in materia di contrattualistica pubblica, il Fornitore affidatario risponderà degli eventuali danni causati alla S.A.
 9. La Stazione Appaltante resta completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali incidenti o sinistri avvenuti in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali così affidate.
 10. I moduli software forniti debbono essere privi di difetti o vizi dovuti a progettazione o errata esecuzione e debbono, comunque, possedere tutti i requisiti indicati dal Fornitore nella sua documentazione esibita nell'ambito del procedimento di affidamento.
 11. È fatto comunque obbligo al Fornitore stesso di mantenere la Stazione Appaltante sollevata ed indenne da qualsivoglia azione legale e/o richiesta risarcitoria per danni, eventualmente avanzata da terzi danneggiati, a qualsiasi titolo o merito. Il Fornitore sarà oltremodo tenuto a risarcire la Stazione Appaltante del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni contenute nel presente Capitolato, anche ogni qualvolta che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Stazione Appaltante.
 12. Al fine di cui ai precedenti commi, il Fornitore dovrà possedere una polizza di assicurazione indicata al paragrafo VII.2, lett.ra C, del connesso disciplinare di gara. In tale polizza, inoltre, dovrà essere prevista la rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti della S.A. La stessa, peraltro, dovrà avere durata pari almeno a quella del contratto e dovrà, comunque, essere prorogabile fino al completo e definitivo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Art. 10 - Cauzione definitiva

1. L'impresa risultata affidataria della commessa in trattazione, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. La cauzione definitiva sarà calcolata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
3. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto di cui al precedente art. 6 del presente Capitolato (originaria o rinnovata) a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento definitivo della regolare esecuzione del contratto, secondo quanto previsto all'art. 103, comma 5, dell'anzidetto decreto legislativo.
4. La cauzione definitiva dovrà essere costituita con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 11 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Il contratto discendente dal presente Capitolato può essere rinnovato, alle medesime condizioni di aggiudicazione, per una durata non superiore ad ulteriori **60 mesi** rispetto alla scadenza naturale del contratto originario. In particolare, la stazione appaltante si riserva, al termine della scadenza del contratto principale (rectius: 31.12.2028), la facoltà di rinnovare il contratto de quo, alle medesime

condizioni addivenute in esito dell'aggiudicazione della relativa procedura di gara, per ulteriori 5 (cinque) rinnovi annui singoli e non automatici o in alternativa con un unico rinnovo di 60 mesi consecutivi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della naturale scadenza del contratto originario e/o di ogni singolo rinnovo (in caso di rinnovo step by step).

2. La durata del contratto in corso di esecuzione (originaria o rinnovata) può essere, inoltre, modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure preordinate all'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto (originario o rinnovato). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. La durata massima dell'eventuale opzione di cd. "*proroga tecnica*", in relazione alle contingenze complesse e mutevoli che investono il settore di riferimento ed in considerazione della complessità e della tempistica necessaria per l'espletamento e la conclusione delle procedure indispensabili per l'individuazione del nuovo contraente, è fissata nel **termine massimo di 6 mesi**, decorrenti dalla data di scadenza del contratto appalto (originaria o rinnovata) e/o dalla cessazione anticipata dello stesso.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., ove ciò si rendesse necessario, in corso di esecuzione del discendente contratto, resta ferma ed impregiudicata altresì la facoltà da parte di questa SA di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno rispetto al valore netto del contratto aggiudicato. In tal caso il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto e sarà, dunque, obbligato ad acconsentire alla modifica all'uopo richiesta, agli stessi patti, prezzi e condizioni risultanti dall'atto di stipula principale.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata preventivamente approvata dalla SA nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii. e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente, fermo restando il diritto della SA di risolvere il contratto e di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti e subendi.
5. Per quanto quivi non espressamente disposto, si rinvia all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm. ed ii.

Art. 12 – Proroghe e penali

1. La S.A. potrà concedere eventuali proroghe temporali rispetto ai termini di cui al cronoprogramma oggetto d'offerta e, ciò, esclusivamente nel caso in cui queste si rilevino **assolutamente necessarie per esigenze della S.A. stessa e solo per fatti non imputabili al Fornitore**. Le eventuali proroghe saranno concesse per iscritto da parte del Responsabile dell'esecuzione contrattuale.
2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, in caso di ritardata esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, non imputabile a causa di forza maggiore o ad altre legittime cause di esclusione della responsabilità previste ex lege, previa formale contestazione, rispetto alla quale il Fornitore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari dal relativo ricevimento, lo stesso Fornitore, in mancanza di controdeduzioni e/o di giustificazioni congrue, documentate e pertinenti, sarà passibile dell'applicazione della seguente penalità:
 - **una quota pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale** (*rectius: quello discendente dall'aggiudicazione, ossia quello derivante dal ribasso offerto in sede di gara*) **per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'osservanza dei termini di cui al "PIANO OPERATIVO DI REALIZZAZIONE" oggetto di Offerta tecnica;**

- una quota pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale (*rectius: quello discendente dall'aggiudicazione, ossia quello derivante dal ribasso offerto in sede di gara*) per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi di intervento indicati nell'offerta tecnica per l'erogazione dei servizi di manutenzione ed assistenza-supporto a regime;
 - una quota pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale (*rectius: quello discendente dall'aggiudicazione, ossia quello derivante dal ribasso offerto in sede di gara*) per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi di attuazione delle eventuali migliorie offerte in sede di gara.
3. L'applicazione delle penalità in danno al Fornitore sarà comunicata allo stesso via PEC o con altre modalità che ne garantiscano la regolare ricezione.
 4. Le penalità suddette verranno prelevate dai pagamenti in corso ovvero tramite escussione proporzionale della cauzione definitiva presentata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. In quest'ultimo caso il Fornitore è obbligato a reintegrare o a ricostituire detto deposito cauzionale entro dieci giorni dalla data di notificazione del relativo avviso, restando impregiudicata la facoltà di procedere alla risoluzione e/o alla eventuale richiesta di risarcimento dei danni.
 5. Il valore complessivo delle penali non potrà comunque superare il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa affidataria raggiunga il 20% di tale importo, la S.A. avrà facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il discendente contratto, fatto salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
 6. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nel presente articolo, la S.A. si riserva ad ogni modo di richiedere il maggior danno eventualmente subito, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del discendente contratto nell'ipotesi di grave o reiterato inadempimento (per "*reiterato inadempimento*" si intende anche: un continuato ritardo superiore a 10 gg. dalla data di scadenza del correlativo termine contrattuale).

Art. 13 - Risoluzione del contratto

1. La S.A., senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, **potrà** risolvere il contratto d'appalto discendente dal presente Capitolato ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di gara, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, relativamente alle fattispecie di cui al comma 1, lett. b) e c) e comma 2 del medesimo articolo;
 - c) il Fornitore si è trovato, al momento dell'assegnazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii. e, dunque, avrebbe dovuto essere stato estromesso dall'assegnazione del contratto;
 - d) sono state intentate contro la S.A. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui di cui alla successiva art. 19 del presente Capitolato;
 - e) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e sue ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - f) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01 e sue ss.mm.ii., che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni e/o Enti equiparati;
 - g) in caso di violazione del Patto di integrità della SRR; trova applicazione, in particolare, quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;

- h) in caso di esito negativo delle operazioni di collaudo, con valore di inadempienza superiore al 50%;
 - i) in caso mancato adeguamento della soluzione software fornita, rispetto ad esito negativo delle operazioni di collaudo con un valore di inadempienza inferiore al 50%, decorsi più di 10 giorni lavorativi dalla data della comunicazione dell'esito negativo del collaudo stesso;
 - j) in tutti gli altri casi previsti espressamente dagli articoli del presente Capitolato.
2. Nelle fattispecie di cui al precedente comma, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e sue ss.mm.ii.
 3. La SA, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa affidataria tramite PEC, **dovrà** risolvere il discendente contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 e sue ss.mm.ii., oppure, qualora sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii., o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) qualora sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, o venisse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività d'impresa.
 4. In caso in cui la SA accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente Capitolato, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore stesso e, contestualmente, assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale il Fornitore medesimo dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la SA ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia definitiva nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore stesso, restando in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e subendo.
 5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del presente Capitolato, la SA assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore stesso dovrà eseguire le prestazioni de quibus. Scaduto il termine assegnato, e redatto apposito processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la SA potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle relative penali frattanto già maturate.
 6. Nelle ipotesi previste dai precedenti commi, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla SA. In particolare, anche a mente di quanto previsto dal superiore art. 9, comma 5 del presente Capitolato, **il Fornitore è obbligato a fornire tempestivamente alla SA tutta la base-dati aggiornata in proprio possesso ed ogni altro elemento indispensabile, al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, senza soluzione di continuità. Tale banca-dati dovrà essere consegnata in un formato che consenta la completa, tempestiva ed integrale migrazione di tutti i contenuti presso il nuovo database, senza alcuna ulteriore limitazione per la continuità delle prestazioni in trattazione.**

7. Nel caso di risoluzione del contratto, il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii.
8. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, a prescindere dall'incameramento della garanzia definitiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla SA per affidare ad altra impresa le prestazioni de quibus e, ciò, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii.
9. La SA, in caso di risoluzione e/o comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e sue sss.mm.ii., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, così come risultanti dalla relativa graduatoria definitiva di merito e, ciò, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento/completamento delle prestazioni contrattuali, alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.
10. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii.
11. **Resta inteso, altresì, che ai sensi della normativa vigente in materia, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, saranno oggetto di segnalazione all'autorità nazionale anticorruzione (ANAC).**

Art. 14 - Recesso

1. Per le finalità in rubrica si rinvia a quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011 e sue ss.mm. ed ii.
2. È altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di “**giusta causa**” e per “**reiterati inadempimenti**” del Fornitore contraente, anche se non gravi. In tale ipotesi, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c. Si conviene che per “**giusta causa**” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non affatto esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii.;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia insito nel contratto d'appalto discendente.
3. In aggiunta ai commi precedenti, stante che i superiori termini di efficacia del presente appalto implicano, evidentemente, la costituzione di un rapporto negoziale di lunga-media durata, nonché considerata la mutevole disciplina regionale che attualmente sovraintende ed abilita le SS.R.R. dell'isola (*Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti – Autorità di governo del servizio rifiuti*) all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (*cf. L.r. 9/2010 e sue ss.mm.ii.*), la stazione appaltante, durante l'esecuzione del relativo contratto d'appalto (originaria o rinnovata), si riserva l'impregiudicata ed espressa facoltà di recedere unilateralmente dal medesimo rapporto negoziale, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via PEC. In tal caso, il Fornitore avrà diritto al pagamento delle sole prestazioni di fatto rese, purché eseguite correttamente ed in perfetta regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel correlativo contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale

pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

4. Nelle ipotesi previste dai precedenti commi, **il Fornitore è comunque tenuto ad osservare il medesimo obbligo di cui al precedente art. 13, comma 6 del presente Capitolato.**

Art. 15 – Corrispettivo e fatturazione

1. Per l'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto, si provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale, così come risultante dall'applicazione del miglior ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria in sede di espletamento della relativa gara, rispetto all'importo complessivo posto a base d'asta di cui al paragrafo III.2 del relativo Disciplinare.
2. Il corrispettivo spettante si riferisce alla fornitura prestata a perfetta regola d'arte e nel pieno ed incondizionato adempimento delle condizioni contrattuali discendenti dai correlativi documenti di gara, che costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile dello stesso.
3. Il corrispettivo di cui sopra, determinato sulla base delle suddette risultanze di gara, in ossequio ai vigenti vincoli di bilancio ed ai consequenziali impegni assunti con la determinazione a contrarre, sarà dilazionato nel corso dell'esecuzione contrattuale in ordine ad un numero di rate pari a **sei (6)**, da corrispondere secondo i seguenti termini:
 - la prima rata, **pari al 20% dell'importo netto contrattuale**, a far data dalla conclusione con esito positivo delle attività di collaudo di cui al precedente art. 5.5 del presente Capitolato. Il Fornitore selezionato, pertanto, emetterà la fattura di correlativo riferimento solo dopo aver ottenuto il correlativo certificato di conformità;
 - la seconda rata, **pari al 15% dell'importo netto contrattuale**, alla fine del primo esercizio finanziario successivo alla stipula del correlativo contratto (2024);
 - la terza rata, **pari al 15% dell'importo netto contrattuale**, alla fine del secondo esercizio finanziario successivo alla stipula del correlativo contratto (2025);
 - la quarta rata, **pari al 15% dell'importo netto contrattuale**, alla fine del terzo esercizio finanziario successivo alla stipula del correlativo contratto (2026);
 - la quinta rata, **pari al 15% dell'importo netto contrattuale**, alla fine del quarto esercizio finanziario successivo alla stipula del correlativo contratto (2027);
 - la sesta ed l'ultima rata (salvo rinnovo e/o proroga tecnica), **pari al restante 20% dell'importo netto contrattuale**, a completa e regolare ultimazione delle prestazioni contrattuali, previa verifica di conformità definitiva con esito positivo.
4. **In ragione del piano di pagamento di cui al precedente comma 3, il Fornitore selezionato, pertanto, emetterà regolari fatture solo in corrispondenza delle rispettive scadenze innanzi prescritte.**
5. Nell'ipotesi di eventuale ricorso alle opzioni di cui al precedente art. 11 del presente Capitolato (rinnovo e/o proroga tecnica), il corrispettivo spettante in costanza della prosecuzione del rapporto così discendente sarà regolato mediante pagamenti annuali tutti di pari importo e, ciò, in conformità alle condizioni del contratto originario. In caso di ricorso alla proroga tecnica, il corrispettivo spettante sarà frazionato (*rectius*: in quote mensili) in proporzione all'effettivo periodo di estensione dell'efficacia contrattuale (6 mesi massimo), calcolato sulla base del canone annuo medio (esclusi gli oneri stimati in fase di avviamento /startup).
6. Il corrispettivo, così come sopra dilazionato, è da intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri, sia diretti che indiretti, necessari all'espletamento dell'appalto a perfetta regola d'arte, ad esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla legge in materia, e degli eventuali costi per la sicurezza da rischi interferenziali (in questo caso pari a zero).

7. In particolare, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale di cui ai precedenti commi, intendendosi così già remunerati con l'erogazione dello stesso, le seguenti prestazioni:
- a) l'uso continuativo ed impregiudicato della soluzione software oggetto d'appalto così come caratterizzata, dimensionata e descritte sulla base delle condizioni di cui al presente Capitolato, delle connesse "Specifiche Tecniche Applicativi" e dell'Offerta tecnica dell'impresa aggiudicataria;
 - b) l'erogazione regolare e costante dei connessi servizi complementari previsti a norma dell'art. 5 del presente Capitolato, sia per la fase di avviamento che per la fase di esercizio a regime del contratto.
8. Le fatture di che trattasi dovranno essere intestate alla committente S.A., ossia alla "Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Area Metropolitana S.C.p.A." (in sigla "SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.") e dovranno riportare in evidenza:
- gli estremi del CIG assegnato al procedimento di affidamento;
 - il codice fiscale della SA (06269510829);
 - il codice destinatario per ricevere le fatture dai fornitori (SI45BG);
 - gli estremi del provvedimento di assunzione del relativo impegno di spesa definitivo da parte dell'Amministrazione committente;
 - l'oggetto della prestazione dedotta in fattura;
 - la rata di prezzo relativa allo stato di avanzamento del servizio, in coerenza con l'offerta formulata in sede di gara e alla rateizzazione di cui sopra.
9. Ai fini del pagamento del corrispettivo, la SA procederà all'acquisizione preventiva del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'impresa affidataria in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti. La SA non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di ritardo nei pagamenti dovuti a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti *ex lege*. 6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale in ordine al versamento dei predetti contributi, la SA ricorrerà all'intervento sostitutivo previsto *ex lege*, versando agli enti previdenziali competenti gli arretrati contributivi allo stato pendenti, detraendoli dal corrispettivo dovuto al Fornitore, fino a concorrenza del debito insoluto. In ogni caso, a norma dell'art 30, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità definitiva, sempre previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
10. La SA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà preventivamente a verificare, altresì, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, la SA applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
11. Fatte salve ed impregiudicate le superiori verifiche preliminari, il termine di pagamento della fattura è fissato in **30 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione contabile** e, ciò, in conformità alla normativa vigente ed all'uopo applicabile di cui al D.lgs. 231/2002 e sue ss.mm.ii.

12. Il bonifico di pagamento, previo accertamento della prestazione svolta, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue ss.mm.ii. i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla SA prima della stipula del discendente contratto, mediante PEC istituzionale e/o altro idoneo canale, con apposita dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione, che dovrà contenere il codice IBAN del c/c dedicato, la denominazione dell'istituto di credito e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente dedicato, dovrà pervenire alla SA entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.
13. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla SA le eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito del corrispettivo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
14. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore della SA, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("*split payment*"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione, tra le quali il DM 23 gennaio 2015, così come modificato dal DM 27 giugno 2017.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue ss.mm. ed ii., il Fornitore affidatario si impegnerà a rispettare, puntualmente, quanto previsto dalla predetta disposizione di legge, in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, si conviene che la SA, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9*bis*, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il discendente contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa affidataria con PEC, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della predetta Legge 13 agosto 2010, n.136 e sue ss.mm.ii.
3. Il Fornitore affidatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbligherà quindi, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e sue ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Il Fornitore stesso, che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone, contestualmente, sia la SA che la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente.
5. Il Fornitore garantirà che nei contratti sottoscritti con i propri eventuali subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della SA e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente.

6. Il Fornitore affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
7. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del discendente contratto d'appalto, dovranno intendersi come automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore affidatario, in caso di regolare cessione dei crediti, si impegnerà a comunicare il CIG di specifico riferimento al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il relativo CIG dallo stesso comunicato.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto

1. È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo e merito, il contratto discendente dal presente Capitolato, a pena di nullità assoluta della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm. ed ii.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti dall'esecuzione del contratto de quo, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm. ed ii.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla SRR. Al tal riguardo, si applicano le disposizioni di cui alla vigente Legge n. 52/1991.
4. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma e mezzo, procure all'incasso.
5. In caso d'inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la SA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha comunque la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto d'appalto discendente.
6. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 18 - Riservatezza

1. Il Fornitore avrà l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla SA, di mantenere integralmente riservati e protetti - per tutta la durata del contratto e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale stesso - tutti i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del discendente contratto medesimo, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla SA stessa cui il Fornitore sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma s'intende esteso a tutti i dati, originari e/o formati in esecuzione del discendente contratto, fatta eccezione per quei dati stessi, le notizie, le informazioni e/o i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è direttamente responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegnerà a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione del contratto discendente.

Art. 19 – Brevetti, diritti d'autore e manleva

1. Il Fornitore affidatario s'impegnerà a manlevare e tenere indenne la SA da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere, concernenti la fornitura oggetto del presente capitolato, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, concessioni, licenze o autorizzazioni necessarie all'esecuzione della presente commessa.
2. Qualora venga promossa nei confronti della SA qualsivoglia azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il Fornitore manleverà e terrà indenne la SA stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico della medesima società committente.
3. La SA informerà, prontamente e per scritto, il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la SA riconoscerà al Fornitore stesso la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla SA stessa.
4. La proprietà di tutti i dati elaborati, migrati, normalizzati, gestiti ed inseriti nel database afferente agli applicativi gestionali, compresi i supporti informatici di contenimento e i documenti cartacei elaborati dalla SA, sono di proprietà esclusiva della SA stessa ed acquisiti al suo patrimonio come parte integrante e sostanziale del sistema informativo aziendale.
5. Al termine del rapporto contrattuale, sia esso intervenuto per naturale decorrenza dei termini di efficacia e/o in anticipo a seguito di eventuale risoluzione o recesso, il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Ente, in formato aperto, tutti i dati presenti nel database collegato alle procedure software in trattazione, con i relativi tracciati record di decodifica. Il fornitore, inoltre, sarà liberato da qualsiasi obbligo di intervento, manutenzione e/o correzione, in qualsiasi forma, sulle attività oggetto del presente appalto, ad eccezione degli interventi necessari che siano stati evidenziati rispetto a tale contesto.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

1. Il Fornitore avrà la piena responsabilità circa la sicurezza delle informazioni e dei dati (integrità, riservatezza, disponibilità e resilienza) trattati tramite la soluzione software in utilizzo della S.A.
2. Il Fornitore dovrà garantire che i servizi di supporto informatico ed il trattamento dei dati confluiti nel sistema informativo oggetto d'appalto siano eseguiti in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR – *General Data Protection Regulation*) e che ai dati trattati siano applicate tutte le misure minime di sicurezza richiamate da tale Regolamento e dalla normativa applicabile in materia di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni.
3. Il Fornitore contraente dovrà comunicare, ove designato, il nominativo del proprio DPO (*Data Protection Officer – Responsabile per la protezione dei dati*) nonché del Referente/Capo progetto individuato per la gestione del correlativo contratto.
4. I dati raccolti dalla SA sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione e, ciò, secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara di cui al precedente paragrafo II. 1, comma 1 del correlativo disciplinare di gara (*All. 6*).
5. Il Fornitore, in conformità allo schema di Accordo sul Trattamento dei Dati Personali di cui al superiore paragrafo II. 1, comma 1 del connesso disciplinare (*All. 7*), verrà designato quale “Responsabile del trattamento dei dati/Amministratore di sistema” ex art. 28 del GDPR, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

6. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto, il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese gli eventuali dati particolari e giudiziari, nonché quelli che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale stesso.

Art. 21 - Codice di comportamento

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del discendente contratto di appalto, il Fornitore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice di Comportamento di questa S.A., nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nel Modello di organizzazione, gestione e controllo [*qualora frattanto adottato dalla medesima S.A., ai sensi del decreto legislativo n. 231/01*].
2. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, il Fornitore ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante: <https://srrpalermo.it/trasparenza/atti-general/>.

Art. 22 - Forma, spese contrattuali ed oneri fiscali

1. La forma di stipula del discendente contratto consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/16.
2. **È a carico dell'impresa affidataria l'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi della vigente normativa sancita in materia.**
3. Il contratto d'appalto discendente, in quanto regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 2674/86 n. 131, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del precitato D.P.R.
4. In virtù della particolare qualificazione giuridica della SA, devono intendersi integralmente applicate le disposizioni introdotte dalla legge 190/2014, art. 1, comma 629, lettera b), in materia "*scissione contabile dei pagamenti*" (altrimenti nota quale "*split payment*").

Art. 23 - Controversie e foro competente

1. Qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'applicazione, l'interpretazione e l'esecuzione del discendente contratto d'appalto, per cui non sia possibile procedere ad una risoluzione bonaria in via amministrativa, è espressamente deferita alla competenza esclusiva del **Foro Palermo**, rimanendo espressamente esclusa la competenza - anche per territorio - di ogni altro foro alternativo o concorrente, ovvero quella arbitrale.

Art. 24 - Disposizioni finali

1. Costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile del discendente contratto d'appalto: il presente **Capitolato descrittivo e prestazionale** (*Condizione particolari di contratto*), le **Specifiche Tecniche Applicativi** (*Condizioni particolari di contratto*), l'**Offerta Economica** e l'**Offerta Tecnica dell'operatore aggiudicatario**, il **Patto di Integrità ex art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190 e sue ss.mm.ii.**, l'**Accordo sul Trattamento dei Dati Personali ex art. 28 Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali**.
2. Per quanto non espressamente integrato dalla particolare documentazione d'appalto trovano, altresì, specifica applicazione le disposizioni contenutesi nei seguenti atti, cui si fa espresso rinvio:

- D.lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii. (*Codice dei Contratti Pubblici*);
 - Linee guida dell'ANAC all'uopo applicabili;
 - Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) unitamente agli aggiornamenti attuali e alle linee guida per la relativa attuazione;
 - tutti i provvedimenti diffusi da AgID circa l'utilizzo del cloud computing nella Pubblica Amministrazione; la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici; ed in merito alle misure di sicurezza da adottare nell'ambito del procurement ICT;
 - Bando di abilitazione al MEPA per l'area merceologica/d'intervento interessata, denominata "Servizi - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio - Classe merceologica/intervento "Servizi ICT" - Categoria "Apparati di rete-Mepa/Sistemi integrati e infrastrutture convergenti";
 - Codice civile, in quanto compatibili.
3. Il Fornitore, inoltre, dovrà osservare ogni norma di legge, regolamento o ulteriore atto avente valenza legale, vigente o che sia emanato in corso di esecuzione, che abbia comunque attinenza con quanto ad oggetto del presente appalto, comprese tutte le normative tecniche nazionali ed internazionali in ambito ICT nella P.A. (*Servizi informatici per le pubbliche amministrazioni - Sicurezza e qualità informatica - Accessibilità - norme attuative del CAD, ecc...*), anche se non espressamente richiamate in questo Capitolato.
4. Si sottolinea, altresì, che i termini stabiliti nel presente atto, relativamente ai tempi di esecuzione del contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge e di contratto quali termini essenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c.
5. La semplice presentazione di offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato e negli ad esso connessi. Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa la SA, invece, non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti alla stipula del discendente contratto.

Con la sottoscrizione dell'offerta e del siffatto atto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il Fornitore dichiara di aver preso particolareggiata conoscenza e di accettare espressamente ed incondizionatamente quanto previsto agli artt. 4 - 4.1 - 4.2 - 5 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 5.6 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 e 24 del presente Capitolato.

Per espressa ed incondizionata accettazione:

L'Impresa concorrente

(firma digitale)
